

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confartigianato e Confagricoltura (estensore) |

nella seduta del 25.01.2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla liceità delle condizioni contrattuali disciplinanti le modalità e gli oneri di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Nel marzo del 2006 l'odierno ricorrente - per il tramite di un soggetto terzo, qualificato nella documentazione come "*soggetto abilitato all'identificazione e informativa precontrattuale*" - ha stipulato con l'intermediario odierno resistente, che a sua volta agiva nella qualità di mandatario di un istituto bancario, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio. In forza dell'accordo sottoscritto, il cliente ha ricevuto € 42.234,47, a fronte di un capitale lordo erogato pari a € 60.305,83 da restituire in n. 120 rate da € 625 ciascuna, con un tasso di interesse nominale annuo del 4,5%.

Nell'aprile 2010, ritenendo eccessivo il "*saggio di interesse*" applicato al finanziamento, il ricorrente ha formulato richiesta di estinzione anticipata del rapporto; la società finanziaria ha - in risposta - trasmesso il conteggio del residuo debito da corrispondere, pari a € 40.675,15 con detrazione degli interessi ancora non maturati. Ricevuto il versamento, l'intermediario ha dichiarato estinto il finanziamento in data 31 maggio 2010. Tuttavia, per un disguido dell'amministrazione pubblica presso la quale il ricorrente svolgeva la propria



attività lavorativa, l'importo della rata è stato trattenuto sullo stipendio e destinato a pagamento dell'estinto debito per ulteriori tre mensilità.

In relazione a tanto, nell'ottobre 2010 il cliente – per il tramite del proprio avvocato – ha indirizzato all'intermediario una nota di reclamo, con la quale ha richiesto la restituzione dell'importo indebitamente trattenuto dall'amministrazione, per € 1.875,00. Quindi, premessi brevi cenni sul pregresso svolgimento del rapporto di finanziamento, a suo tempo concluso, il cliente ha censurato il conteggio estintivo elaborato dall'intermediario, rilevando di aver corrisposto - a fronte dell'importo di € 42.234,47 inizialmente ricevuto - € 40.675,15 per l'estinzione anticipata, oltre le 50 rate già precedentemente versate, per un totale di € 71.925. L'eccedenza rispetto al debito residuo, quantificato in € 11.084,47 (importo finanziato, detratte le 50 rate già pagate), non troverebbe, secondo quanto sostenuto nel reclamo, *“alcuna rispondenza legale, posto che supera notevolmente gli interessi extra legali, configurandosi pertanto estremi a valenza penale”*. Il cliente concludeva, pertanto, chiedendo la restituzione di tale eccedenza, pari a € 29.590,68.

In risposta, l'intermediario con nota del 28 ottobre 2010 - nell'informare il cliente di aver già disposto il bonifico per la restituzione dell'importo erroneamente trattenuto dall'amministrazione cedente - ha ribadito la piena correttezza del proprio operato. Con particolare riferimento alle doglianze in merito al conteggio estintivo, ha precisato che la somma finanziata – a differenza di quanto sostenuto nella nota di reclamo – non è pari al netto ricevuto dal cliente (€ 42.234,47), ma al capitale lordo, € 75.000,00, comprensivo di interessi, commissioni, oneri erariali e spese, puntualmente indicati nella documentazione negoziale. Tanto premesso, ha quindi sottolineato che il costo complessivo del credito è inferiore alla soglia usura relativa al periodo di interesse.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il cliente ha presentato ricorso all'ABF, confermando la richiesta di restituzione dell'importo versato a titolo di estinzione anticipata, per la parte – quantificata in € 29.590,68 – eccedente il debito residuo. A fondamento della propria richiesta il cliente ha esposto le argomentazioni già svolte in sede di reclamo, invocando a sostegno della propria pretesa l'art. 125, comma 2, TUB, che prevede, nelle ipotesi di credito al consumo, il diritto del cliente di estinguere anticipatamente il rapporto senza penalità e di ottenere *“un'equa riduzione del costo complessivo del credito”*.

L'intermediario si è costituito depositando controdeduzioni nelle quali ha nuovamente ribadito la correttezza del proprio operato e la conformità del conteggio effettuato alle disposizioni di legge, oltre che delle condizioni del contratto che regolano l'estinzione anticipata del tipo di rapporto concluso *inter partes*.

L'intermediario ha, in primo luogo, contestato le affermazioni del ricorrente fondate, a suo dire, su un equivoco in merito all'importo effettivamente erogato a titolo di finanziamento: la somma di € 42.234,47 cui fa riferimento il cliente corrisponde all'importo *“liquidato al netto di competenze, interessi commissioni spese ed oneri”*. D'altra parte - prosegue sempre l'intermediario resistente - avendo ricevuto la dovuta informativa precontrattuale il cliente era consapevole dei costi del finanziamento sottoscritto. Sin dal primo contatto, il resistente ha, infatti, trasmesso alla controparte un conto preventivo recante i dati principali del finanziamento: in particolare l'importo netto finanziato, il tasso nominale e quello effettivo, nonché la somma complessivamente da restituire. Nel documento è inoltre espressamente quantificata la spesa totale per l'operazione, in € 32.897,60 comprensiva di interessi. Il preventivo era stato quindi accettato dal cliente, pervenendosi così in data 17 marzo 2006 alla formale conclusione del contratto, completo del *“documento di sintesi nel quale sono chiariti i dettagli economici dell'operazione”* e dunque anche le singole voci di costo dell'operazione.

In particolare, per quanto di interesse ai fini dell'odierna controversia, l'intermediario ha specificato che l'importo delle "commissioni dell'intermediario finanziario" è calcolato sul capitale lordo mutuato ed è comprensivo delle "commissioni corrisposte all'agente o mediatore eventualmente intervenuto nell'istruttoria del prestito"; in merito all'estinzione anticipata, il compenso è fissato in misura non superiore all'1% del capitale residuo, dedotti gli interessi per il periodo di ammortamento non goduto.

Sulla base di tali premesse, il resistente ha concluso chiedendo all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso del cliente deve essere parzialmente accolto, in ragione delle motivazioni che seguono.

La contestazione avanzata dal cliente attiene, come si è visto, all'eccessivo costo sopportato in sede di estinzione anticipata del finanziamento, che egli assume essere stato conteggiato dall'intermediario in violazione della norma di cui al 125, comma secondo, TUB. Orbene, ove la qualità soggettiva del cliente corrispondesse a quella di consumatore non vi sarebbe dubbio alcuno della fondatezza della domanda formulata; ma nel caso di specie la norma in questione non può trovare, come tale, applicazione. Gli è, infatti, che il cliente - come da sua stessa dichiarazione resa nel corso del procedimento (cfr. dichiarazione del 19 gennaio 2011) - ha concluso il contratto, sebbene utilizzando un meccanismo di finanziamento caratteristico soprattutto dei soggetti qualificabili normativamente come "consumatori", per soddisfare esigenze proprie della sua attività professionale. Una circostanza, questa, che allora impedisce di affrontare e risolvere il problema sottoposto alla cognizione del Collegio appunto applicando una norma che disciplina invece le fattispecie di finanziamento erogate nella logica di operazioni di natura consumeristica.

E tuttavia, la circostanza che quella che viene in rilievo nel caso di specie non si possa qualificare come operazione di credito al consumo non implica di per sé l'automatica infondatezza della domanda, dovendosi piuttosto verificare se nel sistema non siano enucleabili dei principi generali che disciplinino le operazioni di finanziamento in termini tali da non consentire all'intermediario di chiedere, in caso di estinzione anticipata, oltre alla restituzione del debito residuo, il pagamento integrale di tutti gli altri costi legati all'operazione di finanziamento.

Ove si analizzi il problema secondo questa prospettiva, sembra al Collegio che - pur senza volersi misurare con la delicata, ed oggi ancora controversa, questione che attiene alla portata sistematica della regola posta dall'art. 125-bis TUB, e se essa detti un principio suscettibile di applicazione analogica al di fuori delle ipotesi pure espressamente regolate - esso possa ricevere una soluzione positiva, e ciò alla luce della più generale disciplina concernente la cessazione anticipata dei rapporti contrattuali di durata, ovvero ad esecuzione continuata o periodica.

Gli è, infatti, che costituisce sicuramente una norma di generale applicazione - ed evidentemente imperativa, alla luce del principio che non consente attribuzioni patrimoniali in difetto di *causa*, e che allora determina la nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., di qualsiasi clausola contrattuale eventualmente con essa contrastante - quella a mente della quale lo scioglimento di un rapporto prima del termine pattuito dalle parti comporta sì l'impossibilità di ripetere le prestazioni già eseguite, ma con il solo limite che esse si trovino in rapporto di corrispettività con le prestazioni eseguite dalla controparte. Ebbene se si tiene conto di questa premessa, di sistema, non pare allora dubbio che anche nel

caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del cliente – la quale altro non rappresenta se non ipotesi di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. - impregiudicato, all'evidenza, il diritto dell'intermediario di ottenere la restituzione del capitale residuo, con riferimento alle altre somme richieste si debba, in realtà, procedere necessariamente ad una verifica di quali siano le controprestazioni che quelle somme sono destinate a remunerare. Con la conseguenza, allora, che, una volta che si escluda che quelle somme debbano essere considerate come "*multa penitenziale*", vale a dire come corrispettivo imposto per l'esercizio del recesso (come pure l'ultimo comma dell'art. 1373 cod. civ. consentirebbe), ma si accerti, invece, che esse sono destinate a remunerare prestazioni diverse, in tutto o in parte a carico dell'intermediario, si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme che debbono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente, e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata: distinzione all'evidenza fondamentale, appunto perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già per quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere.

Collocandosi in questa prospettiva è chiaro, dunque, che ai fini della soluzione della controversia in esame occorre procedere a una più analitica verifica in ordine alle singole "*voci*" che vanno a costituire nel loro insieme i "*costi accessori*" del finanziamento e che l'intermediario ha conteggiato al cliente nel prospetto delle somme da corrispondere in occasione dell'estinzione anticipata; ciò appunto al fine di verificare quali di queste voci servano a remunerare l'intermediario per una prestazione già eseguita, ovvero a rimborsargli un costo già altrimenti sostenuto, e quali invece remunerino oneri economici che l'intermediario avrebbe dovuto sostenere nel prosieguo del rapporto, e da cui, per effetto del recesso, è invece definitivamente liberato.

A questo proposito, come si evince dal conteggio prodotto dall'intermediario resistente, e come viene d'altra parte chiarito anche nelle controdeduzioni, l'importo pagato dal cliente in sede di estinzione anticipata del finanziamento comprende – accanto al capitale residuo - anche le seguenti voci di costo: commissioni bancarie (per un importo di € 450,00); commissioni di intermediazione (per un importo di € 11.250,00); copertura assicurativa sulla vita, accessoria al contratto di finanziamento (per un importo di € 6.020,60); spese e oneri fiscali (€ 350,76).

Ebbene rispetto a tali voci, mentre non si pongono sostanzialmente problemi rispetto alle commissioni bancarie e alle spese e agli oneri fiscali, che sono certamente dovute appunto perché remunerano spese ed oneri già interamente sostenuti dall'intermediario e non correlati alla durata del finanziamento, lo stesso discorso non può ripetersi integralmente per le altre voci.

Gli è, infatti, in primo luogo, che esso non può senz'altro ripetersi rispetto alle spese corrispondenti alla copertura assicurativa. E ciò perché la somma conteggiata corrisponde al premio calcolato per l'intera durata del rapporto (e che l'intermediario anticipa per conto del cliente): con la conseguenza allora che - essendo il contratto di assicurazione un accessorio rispetto al contratto di finanziamento e dunque sciogliendosi con la cessazione anticipata di quest'ultimo (la polizza serve, infatti, a garantire all'intermediario la restituzione dell'importo finanziato in caso di morte del cliente) - trova applicazione il principio generale dei contratti di assicurazione, per cui se l'assicurato ha pagato il premio in un'unica soluzione egli ha diritto alla restituzione della parte del premio corrispondente al periodo di rischio non corso. Insomma in caso di estinzione anticipata del

finanziamento, l'intermediario non può richiedere al cliente la corresponsione dell'intero ammontare del premio pagato per suo conto all'assicurazione, ma deve viceversa detrarre la quota parte corrispondente al premio per il rischio cessato, dal momento che questi, a sua volta, vanta verso l'assicuratore, essendo cessato il rapporto, il diritto alla restituzione della medesima (e del resto in questo senso puntualmente anche l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 recante "*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*").

Così, allo stesso modo, non sembra al Collegio che l'intermediario possa conteggiare interamente al cliente, anche in caso di estinzione anticipata, l'ammontare delle commissioni di intermediazione. E ciò vuoi perché, nel caso di specie, la commissione calcolata dall'intermediario – che, si ricordi, agiva come mandatario del soggetto erogante il finanziamento – sicuramente comprende, come si apprende dalla lettura del contratto, anche forme di remunerazione per attività che l'intermediario avrebbe dovuto rendere per tutta la durata del rapporto, e da cui però, per effetto dell'estinzione anticipata, è stato anticipatamente liberato e cui non è più tenuto (si pensi, per tutti, alle attività di "*gestione delle rate in scadenza*" o alla "*prestazione di garanzia non riscosso per riscosso*"; prestazioni, queste, rese solo in parte, appunto solo fino al momento della cessazione anticipata del finanziamento), vuoi perché, comunque, tale commissione risulta comprensiva anche del compenso per il mediatore, la cui misura tuttavia non è stata precisata, e senza che peraltro nemmeno risulti, dalla documentazione allegata, se il cliente abbia ricevuto la dovuta informativa precontrattuale sulla mediazione creditizia, né se abbia sottoscritto un contratto per il conferimento dell'incarico che, ai sensi dell'art. 11 del Provvedimento UIC del 29/4/2005, deve essere concluso per iscritto a pena di nullità.

Alla luce delle considerazioni esposte sembra pertanto al Collegio che il cliente abbia senz'altro diritto a una parziale restituzione delle somme corrisposte a titolo di premi assicurativi e di commissione di intermediazioni, per la parte in cui esse si riferiscono a prestazioni non godute dal cliente e comunque non erogate dall'intermediario in conseguenza della cessazione anticipata del rapporto (ovvero, come nel caso del compenso al mediatore, non documentate). Una restituzione parziale la cui misura può determinarsi forfettariamente, riducendo l'ammontare delle somme conteggiate in proporzione alla minore durata del rapporto di finanziamento rispetto a quella contrattualmente convenuta. Una conclusione, questa, che sembra al Collegio potersi giustificare anche in considerazione della circostanza che le condizioni generali del contratto sono state predisposte dall'intermediario, e che dunque era suo onere provvedere a una trasparente, chiara e precisa formulazione delle clausole contrattuali, anche al fine di consentire una puntuale e precisa individuazione dei criteri in base a cui stabilire come debba precedersi, in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento, alla determinazione della corretta misura in cui corrispettivi, forfettariamente determinati in relazione alla durata complessiva contrattualmente pattuita, si possono poi ripartire, ed essere così, rispettivamente, imputati da un lato a remunerazione di prestazioni già rese o a rimborso di costi già sostenuti, e, dall'altro lato, a remunerazione di prestazioni ancora da rendere, o al rimborso di costi ancora da sostenere, e da cui l'intermediario sarà, invece definitivamente liberato, appunto in ragione dell'estinzione anticipata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alle seguenti restituzioni, con interessi legali a decorrere dalla data del 26.10.2010: €



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6.562,00 per indebite “commissioni” di intermediazione non maturate alla data di estinzione anticipata del finanziamento; € 3.512,00 per indebite “spese assicurative”.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI